



Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Divisione Manutenzioni Edifici Comunali

Servizio Edifici per la Cultura

**CONTRATTO PER L'ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICI DI
COMPETENZA (BIBLIOTECA "DON MILANI", MAGAZZINI "EX SUPERGA"
E BIBLIOTECA "A. GEISSER") A FAVORE DELL'ARCH. BRUNO PELLE –
CIG B35130F6E1.**

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI
TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I.
00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del
Servizio Edifici per la Cultura, Ing. Flavio Aquilano, domiciliato per la
carica in Torino, Via IV Marzo n. 19, a norma dell'art. 29 del
Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 411, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 Atto n.
DEL 730/2024, esecutivo dal 29 dicembre 2024, che dichiara di
intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa
qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al
"Committente");
e il Professionista individuato nella persona dell'Arch. Bruno Pelle (di
seguito denominato Professionista), con studio in Torino – c.a.p. 10138
– Via Cialdini n. 43, Codice Fiscale omissis, Partita I.V.A. 08455240013;



in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto n. DD 4864 in data

7 agosto 2025, esecutiva in pari data, allegata in copia, che qui si

intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione, a seguito dell'esigenza di presentare un'unica SCIA

a lavori ultimati per i magazzini ex Superga rispetto alla SCIA parziale

prevista nel contratto n. 5271 del 20 dicembre 2024, approvato con

determinazione dirigenziale Atto n. DD 7736 in data 2 dicembre 2024,

esecutiva in pari data, affida al Professionista suindicato l'estensione

dell'incarico per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi

per i seguenti edifici di competenza:

- Magazzini "Ex Superga" siti in via Orvieto n. 57:

è necessario procedere alla richiesta della SCIA per la seguente attività:

- *72.1.C - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

L'estensione dell'incarico è conferita ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.

b) del D.Lgs. 36/2023, nonché in ossequio alle disposizioni previste

dall'art. 33 del vigente "Regolamento per la disciplina dei Contratti" n.

411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2

dicembre 2024 Atto n. DEL 730/2024, esecutivo dal 29 dicembre 2024,

in quanto il Professionista, considerata la particolarità della

prestazione richiesta è in possesso dei requisiti tecnico-professionali,



nonché dell'iscrizione all'elenco redatto dal Ministero degli Interni ai sensi del D.Lgs. n° 139/2006 e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio Edifici per la Cultura.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- verifica dello stato di fatto rispetto all'esame progetto;
- asseverazione ai sensi del D.M. 7 agosto 2012;
- sopralluogo con prove funzionali degli impianti e degli apprestamenti ai fini antincendio;
- predisposizione e presentazione della pratica della SCIA al Comando provinciale di Torino.

La documentazione predisposta, a seguito delle verifiche in loco e conseguente ai suddetti compiti, dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto al fine di sottoporla alla firma del Responsabile dell'attività per la successiva presentazione al Comando dei VV.F di Torino, che sarà effettuata dal medesimo Professionista.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Ing. Flavio Aquilano, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Servizio Edifici per la Cultura, in qualità di Dirigente del Servizio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

La prestazione dovrà essere eseguita nei seguenti termini:

- entro **il 31 dicembre 2025** per la presentazione della SCIA per i Magazzini "Ex Superga" siti in via Orvieto n. 57 e per il completamento



delle attività di cui al contratto principale.

In caso di ritardata consegna degli elaborati richiesti si applicherà una penale del 0,6‰ per ogni giorno di ritardo.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà ricorrere dell'istituto del subappalto, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

La prestazione professionale dovrà pertanto essere espletata in osservanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 oltre che alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alle ulteriori normative tecniche di settore e secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Ad avvenuto completamento della prestazione il Professionista si impegna a completare tutti gli obblighi ad essa connessi, secondo quanto dettagliato dall'art. 2 del presente contratto, e a trasmettere formalmente al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione contrattualmente prevista o comunque necessaria per

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	
	 CITTA' DI TORINO	
	ottemperare ai predetti adempimenti, secondo quanto dettagliato dal	
	medesimo articolo.	
	Art. 4 – GARANZIE	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti	
	negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita	
	garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 552,82 mediante	
	Appendice n. 2 polizza n. 10056210003087 rilasciata il 5 settembre	
	2025 stipulata con la Società Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit	
	emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la	
	Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso	
	l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Lo svincolo della predetta garanzia sarà concesso in osservanza delle	
	disposizioni di cui al predetto art. 117 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE	
	Il corrispettivo a vacazione, posto a base dell'estensione per l'attività	
	professionale oggetto dell'incarico, determinato ai sensi del DM	
	17/06/2016, come da "Calcolo del compenso professionale" redatto	
	dalla Direzione Operativa Area 3, qui richiamato come parte integrante	
	ma non allegato, comprensivo di rimborso spese, ammonta ad Euro	
	2.870,00, oltre a Euro 114,80 per INARCASSA 4% ed Euro 656,66 per	
	I.V.A. 22%, per complessivi Euro 3.641,46.	
	Con applicazione del ribasso offerto dal Professionista pari al 12,00%,	
	l'importo complessivo dell'affidamento, al netto del ribasso, risulta	
	pertanto pari ad Euro 2.525,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre	
	contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.	
	5	

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00012819 del 16/09/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-127.nd



Il Professionista accetta pertanto i corrispettivi indicati per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico come definitivi e non suscettibili di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche



non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro

destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto

articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata,

nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di

proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con mezzi di

bilancio.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a

carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se

dovuti ex lege.

Inoltre, saranno rimborsate le spese non imponibili ex art.15 del DPR

633/72, pari ad Euro 330,00 per il pagamento dei bollettini per le

spese di servizio svolte dal Comando Provinciale dei VVF.

Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro,

imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e

conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa

espressa disposizione.

**Art. 8 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 oltre che alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alle ulteriori normative tecniche di settore.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città, di cui dichiarano di aver preso visione fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22 febbraio 2022 e sottoscritto in data 4 aprile 2022.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente



nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali

dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in

materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di

Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-

privacy@comune.torino.it.

Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal

regolamento sopra citato e dal regolamento sul trattamento dei dati

personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal

presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in

qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto

unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento

eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione

non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro

quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'aggiudicatario potrà avvenire invece solo per giusta causa

ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente

atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in tutti i casi e con gli

effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario

incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il

corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento



della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed

impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni

patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice

Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto

dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi

previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e

s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni

contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui

sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il

Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia

sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di

qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese,

consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti

dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno

cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto

del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa

attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato

dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è

stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo

transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute



all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente

il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile,

trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA

Il Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in

alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del

Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni

tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti,

atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua

disposizione o di cui il Professionista venga comunque a conoscenza

durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il Professionista per

tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua

conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il

Professionista sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio

pubblico.

Il Professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione

committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli

ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del

presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione

ha facoltà di risolvere il contratto e il Professionista è tenuto a risarcire

all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - ESECUTIVITÀ



Il Professionista e il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 18, commi 3 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico del professionista), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente).

Ai fini del presente contratto l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e Allegato I.4. del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE E RUP

IL PROFESSIONISTA

Ing. Flavio Aquilano

Arch. Bruno Pelle

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.